

Messaggio

numero data Dipartimento

6444 25 gennaio 2011 ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 giugno 2010 presentata da Francesco Cavalli e cofirmatari "Fissare un importo massimo per le tasse comunali di naturalizzazione"

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con la mozione citata si chiede al Consiglio di Stato di "fissare un importo massimo per le tasse comunali di naturalizzazione" modificando il Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995 (RLCCit; RL 1.2.1.1.1). A sostegno della proposta gli autori della mozione sostengono che:

"A rigor di logica le procedure comunali dovrebbero avere dappertutto lo stesso costo, o perlomeno oscillare entro margini di variazione contenuti. Invece non è così. Le differenze tra i comuni restano enormi e numerosi comuni impongono ai richiedenti tasse molto elevate. Nel caso in cui i richiedenti sono coniugi, l'impatto della tassa sul budget famigliare può essere pesante. Sollecitato da una lettera della Commissione delle petizioni e dei ricorsi (19.11.2007) il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni si era impegnato a «sensibilizzare i Comuni sull'applicazione corretta, riguardo alla fissazione della tassa, del principio della copertura dei costi».

Ma tutto è continuato come prima. In genere gli importi più alti (fino a 1'500.-- franchi) vengono richiesti dalle città e anche da alcuni comuni che godono di una situazione finanziaria privilegiata. Per contro i piccoli comuni prelevano in genere una tassa vicina e spesso inferiore a quanto richiesto dal Cantone. Ritenendo che un importo di 750.-- fr. possa essere ampiamente sufficiente a coprire le spese, con la presente mozione chiediamo una modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del seguente tenore:

Art. 12

L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi, **ritenuto un massimo di 750.-- franchi. Per i coniugi la quota massima va suddivisa fra i due**. La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale".

I. PREMESSA

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RU 141.0) secondo cui "le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali".

L'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit; RL 1.2.1.1) stabilisce a sua volta il principio secondo il quale "per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate".

Lo stesso principio è stato introdotto per la concessione della cittadinanza cantonale in via agevolata ai confederati e agli stranieri (art. 22 cpv. 5 LCCit). Il compito di fissarne gli importi corrispondenti, limitatamente alla procedura cantonale, è demandato al relativo Regolamento di applicazione.

Siccome la problematica delle tasse è stata oggetto di uno specifico nostro messaggio del 6 settembre 2005 (n. 5692) a cui ha fatto seguito un dettagliato rapporto della Commissione della legislazione del 16 novembre 2005, rinviamo ai contenuti degli stessi per comprendere in modo esaustivo il vigente disciplinamento.

II. CONSIDERAZIONI SULLA MOZIONE

A mente nostra si giustifica innanzitutto evidenziare le componenti atte a determinare la tassa secondo il principio della copertura dei costi, riprendendole dal rapporto commissionale già menzionato:

"Dette spese comprendono gli stipendi dei funzionari incaricati della trattazione delle pratiche, la collaborazione, per l'assunzione di informazioni, della Polizia cantonale e dell'Ufficio esazione e condoni, i costi della modulistica, le spese delle fotocopie e postali, i costi di affitto e di gestione degli uffici e degli archivi, la partecipazione dell'autorità di decisione e dei servizi connessi alla stessa" (cfr. capitolo 1, pag. 2).

Queste indicazioni sono state portate a conoscenza di tutti i Comuni ticinesi con una lettera-circolare del febbraio 2008 da parte della Sezione degli enti locali.

Giova inoltre preliminarmente annotare come l'impegno richiesto ad un Comune per la corretta trattazione di un procedimento di naturalizzazione è oggettivamente superiore a quello che deve fornire il Cantone.

La circostanza è dimostrabile esaminando il flusso funzionale di una simile pratica.

Di conseguenza è normale che l'importo comunale sia superiore a quello cantonale; si ricorda in proposito ancora quanto asserito il 28 aprile 2005 dal Capo della Sezione federale sulla cittadinanza, il quale a titolo indicativo si esprimeva nel senso che il costo medio di una nuova pratica di naturalizzazione, in ambito cantonale come comunale, avrebbe di regola dovuto essere compreso fra fr. 500.-- e fr. 1'000.-- (cfr. messaggio citato, pag. 2).

Da allora però i procedimenti si sono ulteriormente affinati, sia grazie alle esperienze fatte, sia a seguito di puntuali richieste espresse dalle autorità cantonali.

In particolare sono aumentati e divenuti più meticolosi le verifiche e i controlli di vario genere su fatti e comportamenti personali, nonché su documenti e atti presentati.

Nella misura in cui il Comune interessato svolge attualmente un'indagine corretta e qualitativamente buona in materia, gli importi contestati dai mozionanti possono, in realtà, risultare giustificati.

In altri termini, l'eventuale valutazione della correttezza dell'operato dell'autorità comunale basata soltanto sull'ammontare della tassa percepita ma non suffragata da verifiche concrete è fuorviante, perlomeno nei termini indicati nell'atto parlamentare.

Questo Governo, considerati il tempo trascorso dalla modifica legislativa menzionata, la frequenza con la quale parecchi Comuni ticinesi sono confrontati a procedure di

naturalizzazione di stranieri e i diversi interventi di carattere formativo e informativo attuati in proposito dall'Amministrazione cantonale, non ha motivo di credere che vi sia di principio un'applicazione scorretta delle norme vigenti da parte dei Comuni destinata a penalizzare i richiedenti la cittadinanza ticinese e l'attinenza comunale.

Sempre per le considerazioni sopra richiamate, risulta fuori luogo la proposta di dimezzare l'importo della tassa considerata quando la naturalizzazione riguarda due coniugi, ritenuto che la procedura è individuale ed in simili casi l'importo richiesto a ciascuno di essi non rispetterà palesemente più il principio della copertura dei costi stabilito dalla legge. Si osserva ancora che è in corso un'ulteriore modifica della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, la cui procedura di consultazione è già conclusa. La stessa si propone anche di introdurre ulteriori approfondimenti burocratici in tema di trattazione delle naturalizzazioni e la circostanza comporterà giocoforza una conseguente lievitazione dei costi relativi.

II. CONCLUSIONE

Sulla base delle considerazioni che precedono, sottolineando la necessità per i Comuni di attenersi nella determinazione delle tasse al principio, ancorato nella Legge, della copertura dei costi e ribadendo nel contempo il principio dell'autonomia comunale, invitiamo il Parlamento a respingere la mozione in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 21.06.2010

MOZIONE

Fissare un importo massimo per le tasse comunali di naturalizzazione

del 21 giugno 2010

Le tasse per la concessione della cittadinanza svizzera, di quella cantonale e dell'attinenza comunale sono regolate dall'articolo 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit).

Art. 38

¹Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

²La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), con gli articoli 20 e 21, riprende sostanzialmente quanto dettato dalla legge federale, salvo omettere la possibilità di condono in caso di indigenza.

Art. 20

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.

Art. 21

Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.

Infine il regolamento di applicazione fissa l'ammontare della tassa prelevata dal Cantone, senza dare alcuna indicazione circa le tasse comunali.

Art. 12

L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

Art. 13

L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

- a) fr. 370.- per le procedure dei confederati;
- b) fr. 530.- per le procedure degli stranieri

La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.

Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

A rigor di logica le procedure comunali dovrebbero avere dappertutto lo stesso costo, o perlomeno oscillare entro margini di variazione contenuti. Invece non è così. Le differenze tra i comuni restano enormi e numerosi comuni impongono ai richiedenti tasse molto elevate. Nel caso in cui i richiedenti sono coniugi, l'impatto della tassa sul budget famigliare può essere pesante.

Sollecitato da una lettera della Commissione delle petizioni e dei ricorsi (19.11.2007) il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni si era impegnato a «sensibilizzare i Comuni sull'applicazione corretta, riguardo alla fissazione della tassa, del principio della copertura dei costi». Ma tutto è continuato come prima.

In genere gli importi più alti (fino a 1'500.- franchi) vengono richiesti dalle città e anche da alcuni comuni che godono di una situazione finanziaria privilegiata. Per contro i piccoli comuni prelevano in genere una tassa vicina e spesso inferiore a quanto richiesto dal Cantone.

Ritenendo che un importo di 750.- fr. possa essere ampiamente sufficiente a coprire le spese, con la presente mozione chiediamo una modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del seguente tenore:

Art. 12

L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi, ritenuto un massimo di 750.- franchi. Per i coniugi la quota massima va suddivisa fra i due. La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.

Francesco Cavalli Boneff - Lepori - Marcozzi Pellanda - Ravi - Stojanovic